



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 126
del 21 MAR. 2017

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO - ANNO 2017 - AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI AGLI ARTT. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010, art. 5, COMMA 2 E 9 DEL D.L. 06/07/2012, N. 95, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012 e art. 1, COMMI 138, 141, 146 E 147 DELLA LEGGE N. 228/2012, ART.14 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N.89.

L'anno duemila dieciessette Il giorno Ventuno alle ore 14,10
del mese di Marzo nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Piccitto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Antonio Zanutto		Si
5) sig.ra Sebastiana Disca	Si	
6) prof. Gianluca Leggio	Si	

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scelopore

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 28019 /Sett. 3° del 10.03.2017

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visti gli art. 12, commi 1 e 2 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;
- 2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n.44/91, con voti unanimi e palesi;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

22 MAR. 2017

fino al

06 APR. 2017

per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, li

22 MAR. 2017

IL MESSO COMUNALE

(Salvo a Francesco)

Certificato di immediata esecutività della delibera

☒ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art. 12 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 16 della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

21 MAR. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Vito V. Scalogna

☐ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art. 15 della L.R. n. 44/91.

☐ Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art. 15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art. 4 della L.R. 23/97.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 MAR. 2017 al 06 APR. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22 MAR. 2017 e rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 22 MAR. 2017 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.


Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da

Ragusa, li

22 MAR. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco

Salvo a Francesco



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 126 del 21 MAR. 2017

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE 3°
Gestione servizi contabili e
finanziari

Prot n. 28019 /Sett. 3° del 10.03.2017

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: ATTO RICOGNITORIO - ANNO 2017 - AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESA DI CUI AGLI ARTT. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010, art. 5, COMMA 2 E 9 DEL D.L. 06/07/2012, N. 95, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 135/2012 e art. 1, COMMI 138, 141, 146 E 147 DELLA LEGGE N. 228/2012, ART.14 D.L. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N.89.

Il sottoscritto Dr. Marco Cannata, dirigente del Settore III, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuta propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali"*.

Dato atto che ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2017 - 2019 trovano applicazione i tagli di spesa previsti:

- dall'art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- dall'art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- dall'art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato"* (cd. Legge di Stabilità 2013).
- dall'art. 1, comma 5 del Decreto Legge n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13;
- dall'art. 14, comma 1 del Decreto Legge n. 66/14, convertito con Legge n.89/14;
- dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- dalla legge 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019" (legge di stabilità 2017);

Constatato che l'applicazione delle disposizioni, sopra richiamate, richiede un'attività ricognitoria delle spese in tema di:

1. STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA;
2. RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA;
3. SPONSORIZZAZIONI;
4. MISSIONI;
5. ATTIVITA' DI FORMAZIONE;
6. ACQUISTO AUTOVETTURE;
7. ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI.

Dato atto che occorre, quindi, procedere ad una ricognizione dei capitoli di spesa risultanti dal conto consuntivo 2009 e 2011, al fine di poter applicare correttamente i tagli di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 e art.5 D.L. 98/2012.

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 05/02/2013, con la quale è stato precisato che ai fini della quantificazione dei limiti di spesa, introdotti dalle norme di contenimento, oggetto della presente Deliberazione, per *"spesa sostenuta in un determinato esercizio"*, deve intendersi *"la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi"*.

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.12 del 23.03.2016 che fornisce ulteriori indicazioni sulle misure aggiuntive di contenimento della spesa pubblica

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012 con la quale la Consulta si è espressa in tema di legittimità delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica contenute nel D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/10. In particolare, la Corte Costituzionale ha chiarito che l'art. 6 del citato D.L. 78/2010 nell'elencare le misure di contenimento delle spese imposte dallo Stato alle Autonomie territoriali è, comunque, rispettoso dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli Enti. In altri termini, ciascun Ente al fine di soddisfare il vincolo di legge può definire autonomamente gli importi e le percentuali di riduzione sulla singola voce di spesa, con ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa. Infatti, le misure di contenimento delle spese hanno carattere generale: in sostanza, non è imposto all'Ente locale l'obbligo di ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, ma sono ammesse compensazioni a condizione di assicurare, comunque, il risparmio previsto dall'art. 6 nella sua interezza.

Richiamato l'art. 6, comma 10 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 6, purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa. A questa conclusione, secondo i giudici contabili, si arriva esaminando il comma 20 del citato art. 6 per il quale le disposizioni non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale ma costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Questa norma va intesa nel senso che i tagli non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali.

Preso atto che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la Legge statale può prescrivere alle Autonomie territoriali dei *"criteri"* (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) e degli *"obiettivi"* (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi.

Pertanto, le singole norme statali che impongono alle autonomie locali tagli puntuali e precise misure riduttive della spesa sono costituzionalmente legittime nella misura in cui si consideri vincolante solo il limite complessivo posto, lasciando agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi e singoli ambiti e obiettivi di spesa.

Richiamato il parere n. 7/2011 reso dalla Corte dei conti, Sezione Regionale della Liguria con il quale viene chiarito che i tagli di cui al citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, non devono – in virtù del principio di autonomia di cui all'art. 114 della Costituzione – essere operati singolarmente per ogni singola voce di spesa ma deve essere determinato con riferimento all'ammontare complessivo delle spese, previste dal citato articolo, lasciando alla discrezionalità dell'ente locale la valutazione delle scelte operative.

Visto l'orientamento della Corte dei Conti – sez. Autonomie che con delibera n.26/2013 ha fornito una lettura “costituzionalmente orientata” delle norme taglia-spesa in base alla quale, gli enti, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore.

Richiamati i pareri nn. 1075 e 1076 del 2010 resi dalla Corte dei conti Sezione Regionale della Lombardia con i quali viene chiarito che le spese sostenute per promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività devono essere esclusi dai tagli indicati nell'art. 6 del D.L. n. 78/2010. Sono, pertanto, da escludere dall'attività ricognitoria le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici e le pubblicazioni delle gare di appalto.

Dato atto che il Comune di Ragusa non ha previsto, ad oggi, per l'anno 2017 l'acquisto di immobili a titolo oneroso, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 06.07.2011, n. 98, come modificato dall'art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Premesso che le spese di rappresentanza devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni.

Ritenuto utile fornire un'elencazione sistematica delle voci di bilancio, soggette alle norme di contenimento della spesa pubblica. In particolare, si elencano di seguito le voci soggette ai tagli di spesa:

- 1. SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA;**
- 2. SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA;**
- 3. SPESE PER SPONSORIZZAZIONI;**
- 4. SPESE PER MISSIONI;**
- 5. SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE;**
- 6. SPESE PER AUTOVETTURE;**
- 7. SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI.**

Ritenuto di precisare che:

- 1. SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA**

Riferimenti normativi:

Art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010

Art.5, comma 9, D.L. n. 95/2012

Art. 1, commi 146 e 147 della Legge n. 228/2012

Art.14, comma 1 del DL n.66/14,

In materia di spese per studi ed incarichi di consulenza trova applicazione l'art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 chiarisce che a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, compresi gli studi ed incarichi conferiti a pubblici dipendenti, *"non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009"*.

L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di riduzione della spesa di cui sopra costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Nel complesso della spesa soggetta a riduzione, non sono comprese le spese per gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario.

Alle previsioni di cui al citato, art. 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010 si sono aggiunti il D.L. n. 95/2012 e la Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013) con ulteriori precisi vincoli.

In particolare, l'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 ha stabilito il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Per gli enti territoriali, il divieto in esame costituisce disposizione di coordinamento della finanza pubblica.

I commi 146 – 147 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013) hanno introdotto:

A) il divieto di conferire incarichi di consulenza informatica se non nei casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione del divieto comporta la responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.

B) Il divieto di rinnovo di incarichi con contratti di lavoro autonomo, conferiti in via temporanea a soggetti esterni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, con limitazione della possibilità di proroga a casi eccezionali e fermo restando il compenso originario (art. 1, comma 147 della Legge n. 228/2012).

A tutto ciò deve aggiungersi, in ottemperanza all'art.14, comma 1 del DL n.66/14, convertito con Legge n.89/14 che, a decorrere dal 2014 non possono essere conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali spese è superiore rispetto alla spesa del personale, come da conto annuale del 2012:

- al 4,2 % per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

2. SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, RAPPRESENTANZA

Riferimenti normativi:

Art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010, recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art. 6, comma 8 chiarisce che decorrere dall'anno 2011, gli Enti locali *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"*.

In tema di relazioni pubbliche, occorre precisare che la Corte dei conti, Sezione regionale Liguria con parere n. 7/2011 ha chiarito che la costituzione di uffici stampa è disciplinata dalla Legge n. 150/2000, la quale è dotata di carattere di specialità rispetto al D.L. n. 78/2010 e, pertanto si tratta di

una disciplina di settore che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. n. 78/2010.

In tema di spese di rappresentanza – cioè tutte quelle legate ad attività di ospitalità, implicanti oneri finanziari, effettuate, per consuetudine o per motivi di reciprocità, in occasioni ufficiali tra organi rappresentativi dell'Amministrazione ed organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività - occorre ricordare che la Corte dei Conti, Sezione di controllo Veneto con Delibera n. 265/2011 ha ricompreso nell'alveo delle voci di spesa cui si riferisce l'art. 6, comma 8 del citato D.L. n. 78/2010, anche le spese per gemellaggi.

3. SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

Riferimenti normativi:

Art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010

L'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, stabilisce che a decorrere dal 2011, vige il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni. In tema di sponsorizzazioni, occorre ricordare che la Corte dei conti Lombardia con i pareri nn. 1075/2010/PAR, 1076 /2010/PAR, 122/2011/PAR e 160/2010/PAR, ha chiarito che la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Il divieto di spese per sponsorizzazione non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni, oggi ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

4. SPESE PER MISSIONI

Riferimenti normativi:

Art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per missioni resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010, secondo il quale a decorrere dall'anno 2011, gli enti locali non possono effettuare spese per missioni, *“per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”*. Il comma 12 del citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, precisa che il limite di spesa stabilito per le spese di missione può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento dei compiti ispettivi.

5. SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Riferimenti normativi:

Art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010

In materia di spese per attività di formazione resta fermo quanto previsto dall' art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. L'articolo citato stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dall'Ente Locale per le attività di formazione *“deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009”*.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della predetta disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione n. 116 del 03/03/2011 ha chiarito che l'art. 6, comma 13 è riferibile ai soli interventi formativi, decisi o

autorizzati discrezionalmente dall'ente e non riguarda le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, quali le spese per corsi obbligatori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro (come per esempio i corsi antincendio e di primo soccorso).

6. SPESE PER AUTOVETTURE

Riferimenti normativi:

Art.6, comma 14, D.L. 78/2010

Art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95

In materia di spese per autovetture trova applicazione l'art.6, comma 14, D.L. 78/2010 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2011 gli Enti Locali non possono effettuare spese per un ammontare superiore all'80% delle spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi..

Trova applicazione, altresì, l'art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale, a decorrere dal 1° maggio 2014, gli Enti locali non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi..

I limiti fissati non si applicano per gli automezzi destinati all'erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, tali limitazioni non riguardano le autovetture adibite ai servizi di protezione civile, di polizia locale, ai servizi sociali, al trasporto scolastico e ai servizi dell'area tecnico-operativa e della vigilanza.

In merito ai limiti di cui sopra si parla di "*autovetture*", pertanto, non sono da considerare gli "*automezzi*" facenti parte del parco macchine del Comune, in quanto non immatricolati come autovetture.

7. SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI

Riferimenti normativi:

Art1, comma 141, Legge 228/2012

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013-2014-2015-2016, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA** è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti con Delibera n. 6/CONTR/05. In tale occasione, è stato chiarito che gli incarichi di ricerca – cioè quelli che presuppongono la preventiva definizioni del programma da parte dell'amministrazione - anche se non sono contemplati nel testo dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 sono, comunque, soggetti al taglio in quanto rappresentano una sotto tipologia degli incarichi di studio. (Il requisito essenziale degli incarichi di studio è la consegna di una relazione scritta finale in cui sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte).

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE** è stata effettuata sulla base dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 150/2000, ai sensi del quale "*sono*

considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente".

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER CONVEGNI, MOSTRE**, è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre a qualsiasi titolo svolte. A riguardo, si ha cura di precisare che per "convegni" si intendono le riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente o indirettamente dall'amministrazione, mentre per "mostra" si intende la presentazione di opere d'arte con scopo celebrativo e/o didattico.

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER SPONSORIZZAZIONI** è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico ad una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.

Preso atto che ai fini dell'attività ricognitoria delle **SPESE DI RAPPRESENTANZA** questo Comune si uniforma alle prescrizioni di cui all'art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, secondo il quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali siano elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000 e che tale prospetto sia trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER MISSIONI** è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio di dipendenti ed amministratori per le missioni effettuate per conto dell'ente.

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE** è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Funzione pubblica, secondo la quale i tagli riguardano attività esclusivamente formative, intendendosi per tali tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione, svolti in presenza o con metodologie di *e-learning*. Pertanto, sono stati esclusi dai tagli il *tutoring*, il *mentoring*, l'affiancamento, le azioni formative finanziate con i fondi strutturali dell'U.E. e la formazione obbligatoria ai sensi di legge.

Preso atto che l'attività ricognitoria per le **SPESE PER AUTOVETTURE** ha riguardato le spese per l'acquisto, la manutenzione ed il noleggio delle autovetture.

Ritenuto che dalla ricognizione delle voci di spesa effettuate seguendo le indicazioni, sopra riportate e risultanti dall'assestato dell'anno 2009 e 2011 emergono i seguenti limiti di spesa per l'anno 2017:

Fattispecie art. 6 D.L. 78/2010 conv. in legge	Tipologia di spese	Limite di spesa	Decorrenza	Dettaglio spesa	Impegnato anno 2009	Capitoli di bilancio	Riduzione	Limiti di stanziamento anno 2017
Art. 6,	indennità,	i	Riduzione	Dal 2011	-revisori conti:	€ 441.905	1140	

comma 3 E Art.13, comma 1, D.L. 244/2016	compensi, i gettoni corrisposti ai componenti di organismi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati	10% Rispetto agli importi risultanti al 30.4.2010		-Nucleo valutazione Spese funzionamento commissioni		1023 1150	€ 44.190	€ 397.715
Art. 6, comma 7 -	studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza, compresa quella conferita a dipendenti pubblici	Non superiore al 20% del limite di spesa dell'anno 2009	Dal 2011 Dal 2016 Ulteriori limiti sono stati previsti limitatamente agli anni 2014-2015		€ 126.489	1223 i	Dal 2011 € 101.191 - Dal 2016 € 101.191	€ 25.297,80
Art. 6, comma 8	spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009	Dal 2011	Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità (escluse feste nazionali, solennità civili e religiose, fatta eccezione le spese di pubblicità connesse a tali eventi)	€ 161.924	1015.1 e capitoli PEG settori	€ 129.540	€ 32.384
Art. 6, comma 9	Spese sponsorizzazione	vietate	Dal 2011	-----	-----	-----	-----	-----
Art. 6, comma 12	Spese per missioni	Non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009	Dal 2011	Partecipazione a convegni	€ 31.667	1039.1 1039.4 1040 1010.4	€ 15.833,50	€ 15.833,50
Art. 6, comma 13	Spese di formazione	Non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009	Dal 2011	Formazione personale dipendente	32.932	1100.3 1100.21	€ 16.466	€ 16.466
Art. 5, comma 2, D.L. 95/2012.	Spese di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	Non superiore 30% spesa 2011	Dal 01.05.2014	Tutti gli automezzi ad eccezione di quelli polizia municipale, protezione civile e servizi manutentivi	203.665	1220 1220.2	€ 142.566	€ 61.100

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Di prendere atto che la ricognizione delle spese oggetto di taglio è stata effettuata sulla base delle indicazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Di prendere atto che gli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2017 del Bilancio di Previsione 2017 - 2019, in corso di predisposizione, ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare complessivamente, per le voci evidenziate nelle premesse del presente provvedimento, i limiti di spesa imposti a) dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010), b) dal D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135, c) dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), d) dall'art.1, comma 5 del Decreto Legge n. 101/13, convertito con Legge n. 125/13, e) dall'art.14, comma1 del Decreto Legge n. 66/14, convertito con Legge n.89/14, e desunti dalla seguente tabella:

Fattispecie art. 6 D.L. 78/2010 conv. in legge	Tipologia di spese	Limite di spesa	Decorrenza	Dettaglio spesa	Impegnato anno 2009	Capitoli di bilancio	Riduzione	Limiti di stanziamento anno 2017
Art. 6, comma 3 E Art.13, comma 1, D.L. 244/2016	indennità, compensi, gettoni corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati	Riduzione 10% Rispetto agli importi risultanti al 30.4.2010	Dal 2011	-revisori conti; -Nucleo valutazione - Spese funzionamento commissioni	€ 441.905	1140 1023 1150	€ 44.190	€ 397.715
Art. 6, comma 7 -	studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza, compresa quella conferita a dipendenti pubblici	Non superiore al 20% del limite di spesa dell'anno 2009	Dal 2011 Dal 2016 Ulteriori limiti sono stati previsti limitatamente agli anni 2014-2015		€ 126.489	1223 i	Dal 2011 € 101.191 - Dal 2016 € 101.191	€ 25.297,80
Art. 6, comma 8	spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	Non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009	Dal 2011	Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità (escluse feste nazionali, solennità civili e religiose, fatta eccezione le spese di pubblicità connesse a tali eventi)	€ 161.924	1015.1 e capitoli PEG settori	€ 129.540	€ 32.384
Art. 6, comma 9	Spese sponsorizzazione	vietate	Dal 2011	-----	-----	-----	-----	-----
Art. 6,	Spese per	Non	Dal 2011	Partecipazione a		1039.1		

comma 12	missioni	superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009		convegni	€ 31.667	1039.4 1040 1010.4	€ 15.833,50	€ 15.833,50
Art. 6, comma 13	Spese di formazione	Non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009	Dal 2011	Formazione personale dipendente	32.932	1100.3 1100.21	€ 16.466	€ 16.466
Art. 5, comma 2, D.L. 95/2012.	Spese di acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture	Non superiore al 30% della spesa 2011	Dal 01.05.2014	Tutti gli automezzi ad eccezione di quelli di polizia municipale, protezione civile e servizi manutentivi	203.665	1220 1220.2	€ 142.566	€ 61.100

3. di notificare copia del presente atto ai Dirigenti che dovranno porre in essere tutte le misure necessarie al rispetto dei limiti di spesa di cui al presente provvedimento.

4. di dare atto che il limite fissato dal citato art. 5, comma 2 del D.L. 06/07/2012, n. 95, non si applica per gli automezzi destinati all'erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.


5. di dare atto che il Comune di Ragusa non ha previsto, ad oggi, per l'anno 2017 l'acquisto di immobili a titolo oneroso, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.L. del 6.7.2011, n. 98, come modificato dall'art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

6. di Dare atto che il Comune di Ragusa non ha previsto, ad oggi, per l'anno 2017 l'acquisto di immobili a titolo oneroso, in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1-ter, del D.L. 06.07.2011, n. 98, come modificato dall'art. 1, comma 138, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

7. di disporre che vengano effettuate periodiche verifiche al fine di salvaguardare i limiti imposti dalla normativa vigente;

8. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. N.44/91 con voti unanimi e palesi, considerato che gli stanziamenti così come sopra definiti devono essere inseriti nel redigendo bilancio di previsione 2017/2019 ;

9. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Ragusa, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

Parere di Regolarità Tecnica		CITTA' DI RAGUSA 20 MAR 2017 ARRIVO
Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione: <input checked="" type="checkbox"/> comporta <input type="checkbox"/> non comporta Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ragusa, 20/03/2017 Il Dirigente		
Parere di Regolarità Contabile		
Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. Accertamento n. CAP. Prenotazione di impegno n. CAP. Ragusa, 20/03/2017 Il Dirigente del Servizio Finanziario		
Visto Contabile		
Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto. Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario		
Parere di legittimità		
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità. Ragusa, 20 MAR, 2017  Il Segretario Generale Dott. Vito V. Scudone		
Motivazione dell'eventuale parere contrario:		
<input type="checkbox"/> Da dichiarare di immediata esecuzione		
Allegati - Parte integrante:		
Ragusa, Il Responsabile del Procedimento Il Capo Settore Visto l'Assessore al ramo		